

VILLAGGIO SCUOLA " SANDRO CAGNOLA "

COSTITUZIONE
DELLA
COMUNITÀ AUTONOMA DEI RAGAZZI
COSTITUZIONE
DELLA
COMUNITÀ AUTONOMA DEI RAGAZZI

DELLA

COMUNITÀ AUTONOMA DEI RAGAZZI

LA RASA - 1940

VILLAGGIO SCUOLA "SANDRO CAGNOLA"

COSTITUZIONE

DELLA

COMUNITÀ AUTONOMA DEI RAGAZZI

PRINCIPII FONDAMENTALI

- Art. 1 - Il Villaggio Scuola « Sandro Cagnola » è una **COMUNITÀ AUTONOMA** di ragazzi che ne sono ospiti.
- Art. 2 - Il motto della Comunità Autonoma dei ragazzi è : **VERSO LA VITA.**
- Art. 3 - Il Parco, con le sue attinenze, è a disposizione del Villaggio Scuola. Gli ospiti ne preservano il valore naturale ed artistico.
- Art. 4 - Per gli ospiti del Villaggio Scuola l'assistenza morale e materiale è un diritto.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

- Art. 5 - Nel Villaggio Scuola i ragazzi ospiti hanno diritto alla cittadinanza. I cittadini godono di uguali diritti ed hanno gli stessi doveri.
- Art. 6 - La libertà di ogni cittadino è legata alla responsabilità di tutti; i rapporti fra cittadini sono basati sulla lealtà e sulla collaborazione.
- Art. 7 - Lo studio ed il lavoro sono dovere e oggetto d'onore per ogni cittadino secondo il principio: « Chi non lavora non mangia ». Ciascuno deve dare secondo la propria attitudine, a ciascuno deve essere dato secondo il suo lavoro.
- Art. 8 - I cittadini hanno diritto di riunirsi e di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo.
- Art. 9 - Tutti i cittadini sono elettori e possono essere eletti. Il voto è personale e segreto.
- Art. 10 - Il « grano » è la moneta interna del Villaggio Scuola. Il suo movimento è regolato da apposite norme emanate dalle Camere.
- Art. 11 - Forme cooperativistiche sono previste nella Comunità. Il risparmio è titolo d'onore per i cittadini.
- Art. 12 - I cittadini riconoscono la necessità dell'impero della legge. La punizione è necessaria e deve essere umana e morale.
- Art. 13 - L'indegna limitazione dei diritti del cittadino.

ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ

- Art. 14 - Il Parlamento si compone del Consiglio Superiore e della Camera dei Deputati.
- Art. 15 - La Camera dei Deputati è eletta dai cittadini in ragione di un deputato per cinque cittadini. Rimane eletta per due mesi.
- Art. 16 - Il Consiglio Superiore è nominato ed è composto dall'Assistente Direttore e dagli Assistenti Collaboratori.
Il Consiglio Superiore guida, assiste e collabora con la Comunità Autonoma dei ragazzi. L'Assistente Collaboratore, di settimana, governa la Comunità Autonoma.
- Art. 17 - Per procedere nei confronti di un Deputato occorre l'autorizzazione del Consiglio Superiore.

I) FUNZIONE LEGISLATIVA

- Art. 18 - La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento.
- Art. 19 - Leggi e regolamenti sono promulgati dal Presidente.
- Art. 20 - La grazia è concessa dal Presidente a ciò delegato dalle Camere.
- Art. 21 - Leggi e regolamenti devono essere controfirmati dall'Assistente Direttore e dal Presidente.

II) IL PRESIDENTE

- Art. 22 - Il Presidente, scelto fra i deputati eletti dai cittadini, è nominato con voto segreto dal Parlamento in seduta solenne.
- Art. 23 - Il Presidente è il primo cittadino della Comunità Autonoma dei ragazzi. Presta giuramento in Parlamento, di fronte a tutti i cittadini, nelle mani dell'Assistente Direttore.
- Concreta la più stretta collaborazione fra i cittadini e il Consiglio Superiore;
 - è di esempio ai suoi elettori;
 - promulga leggi e regolamenti;
 - presiede il Parlamento;
 - nomina, fra i deputati, il Questore e il Giudice Popolare;
 - indice il referendum popolare;
 - concede grazia.

III) IL GOVERNO

- Art. 24 - Il Governo della Comunità Autonoma è composto da un Assistente Collaboratore e dal Questore. Il Questore presta giuramento nelle mani del Presidente. Il Governo affida le cariche a turno ai cittadini.
- Art. 25 - L'Amministrazione della Comunità è esercitata dai cittadini.

IV) LA MAGISTRATURA

- Art. 26 - La Giustizia è amministrata in nome della Comunità Autonoma dei ragazzi.

Art. 27. - Il Tribunale Popolare è soggetto solo alla legge della Comunità. È composto: dell'Assistente Anziano, che ne è il Presidente, da un deputato e da un cittadino.

Art. 28 - Il Pubblico Ministero è scelto fra gli Assistenti Collaboratori dall'Assistente Direttore.

GARANZIE COSTITUZIONALI

Art. 29 - La Corte Costituzionale giudica controversie e conflitti inerenti alla Costituzione. Giudica sulle accuse promosse contro i deputati e il Presidente.

È composta: dall'Assistente Direttore, che ne è il Presidente, dall'Assistente Anziano, dal Pubblico Ministero e dal Presidente della Comunità.

REVISIONE COSTITUZIONALE

Art. 30 - La Costituzione può essere modificata ogni qualvolta nuove situazioni lo consigliano. L'iniziativa della revisione appartiene, insieme, all'Assistente Direttore e al Presidente della Comunità. La modificazione deve essere approvata all'unanimità dal Parlamento.

STEMMA E GONFALONE

Art. 31 - Lo Stemma della Comunità Autonoma dei ragazzi è rappresentato da uno scudo a punta, diviso diagonalmente da una striscia bianca col motto, in oro: « Verso la vita ». Nella benda superiore è disegnato un monte, in quella inferiore una vela.

Art. 32 - Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare azzurro a quattro striscie bordato in rosso, al centro del quale è disegnata una vela col motto: « Verso la vita », in oro. Il rapporto tra la larghezza e la lunghezza è di uno a quattro.

DISPOSIZIONE FINALE

I cittadini conoscono e amano la Costituzione. Dichiarano di servirla con fedeltà e lealtà. I deputati giurano fedeltà alla Costituzione.

Data a La Rasa, addì 25 aprile 1949.

I deputati costituenti:

ANTONIO LOMBARDO

GENNARO AMOROSO

ALBERTO ZACCARIA

Il consiglio superiore:

ELENA DREHER

PIERO PECCHI

GIOVANNI VECCHI

MARCO RODA